Codice A1703B
D.D. 4 novembre 2026, n. 1054
D.Lgs. n. 19/2021, L.R. 1/2019. Spese per le attività di protezione delle piante e per il funzionamento dei laboratori fitosanitari. Fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i con utilizzo del MePa. CUP: C59I25001180007 - CIG: BD65DC965E. Spesa di Euro 9.906,01. Impegno di euro 5.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1054/A1703B/2026 DEL 04/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: D.Lgs. n. 19/2021, L.R. 1/2019. Spese per le attività di protezione delle piante e per il funzionamento dei laboratori fitosanitari. Fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i con utilizzo del MePa. CUP: C59I25001180007 – CIG: BD65DC965E. Spesa di Euro 9.906,01. Impegno di euro 5.060,52 sul capitolo di spesa 136066/2026 e impegno di euro 4.845,49 sul capitolo di spesa 142574/2026. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 37-1089 del 06 maggio 2025 "Articolo 5 della L.R. n. 23/2008. Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale. Revoca D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 e successivi provvedimenti organizzativi da ultimo adottati con D.G.R. n. 12-709 del 13.01.2025", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attuazione della normativa fitosanitaria comunitaria nazionale;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari analisi ufficiali fitosanitarie eseguite dal Laboratorio Fitosanitario;
- indagini ufficiali nel territorio regionale sugli organismi nocivi delle piante necessarie alla definizione del pest status nazionale;

- elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante;
- misure e interventi per l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti e il ricorso a procedure semplificate;
- prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- attività di informazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;
- attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura ecosostenibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- ricerche e sperimentazioni e divulgazione in materia fitosanitaria, agronomica ed agrometeorologica;
- servizi agrochimici per analisi terreni e matrici di interesse agrario, per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari per analisi chimiche agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
- servizi agrometeorologici e studio del cambiamento climatico in agricoltura;
- gestione banca dati terreni;
- rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore;

Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ha aggiornato la normativa nazionale per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

Considerato che il sopracitato Reg. (UE) 2017/625 stabilisce agli artt. 37-42 i requisiti dei laboratori ufficiali e tra questi, quale condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo ivi inclusi i laboratori fitosanitari, l'accreditamento ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Dato atto che si rende necessario, a causa dell'esaurimento delle scorte di puntali per micropipette e provette Eppendorf in uso presso il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, provvedere al più presto all'acquisto di tali beni.

I puntali per micropipette e provette Eppendorf sopra indicati sono utilizzati dai tecnici del Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici nell'ambito delle seguenti attività:

- analisi di laboratorio e indagini fitosanitarie nell'ambito dei Programmi d'indagine ufficiale sugli organismi nocivi previsti dal Reg. (UE) 2017/625 , dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
- vigilanza fitosanitaria prevista dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e dai Decreti di lotta obbligatoria;
- analisi di laboratorio per individuare eventuali virus presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale.
- partecipazione a *Proficiency Test* organizzati dai Laboratori Nazionali di Riferimento per i Laboratori Ufficiali, in ottemperanza dell'art.10 del DM del 12 aprile 2022 n. 169819, per assicurare la qualità e la validità dei risultati delle prove.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 25, com. 2, del D.Lgs. 36/2023, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 36 /2023 che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 1, lettera b), prevede la possibilità di "affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali".

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione per forniture e servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti;

Visto, altresì, l'art. 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che stabilisce, tra gli altri principi,che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una T.D. (trattativa diretta) per l'affidamento della Fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf per il laboratorio Fitosanitario.

Preso atto che:

- è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante trattativa diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della PA;

- è stato individuato, quale operatore economico, la società Eppendorf S.r.l. - P.IVA e C.F. 10767630154 – con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 – 20159 - Milano, abilitato all'iniziativa "Beni" nella categoria di abilitazione "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio, in quanto casa madre produttrice dei consumabili specifici per le micropipette Eppendorf in dotazione al laboratorio Fitosanitario;

- è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 6617631, con la quale è stato invitato l'operatore economico Eppendorf S.r.l. – con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, abilitato alla Bando "Beni" nella categoria di abilitazione "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio - CPV 38437110-1 Punte di pipette" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a negoziare l'offerta per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf fissando la spesa presunta di euro 9.113,00, IVA esclusa, allegando sul portale MePa la seguente documentazione di gara:

a. Condizioni Particolari di Contratto;
b. Lista di Fornitura di puntali e provette Eppendorf ;
c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte;
d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari;
e. D.G.U.E.request.xml
f. Autorizzazione all'accesso al F.V.O.E

Scaduti i termini per la trattativa diretta l'operatore economico, Eppendorf S.r.l ha presentato un'offerta pari ad euro 8.119,68, IVA esclusa, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf;

Dato atto che l'offerta economica presentata dalla società Eppendorf S.r.l :

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici nella lista di fornitura allegata alla presente determina dirigenziale;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la Fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf , è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per servizi in opera e forniture analoghe effettuate in passato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i..

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica di euro 8.119,68, IVA esclusa, presentata dall'operatore economico Eppendorf S.r.l, con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154 per la Fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf al termine della trattativa diretta n. 6617631 con utilizzo del MEPA;

- aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36 del 2023 e s.m.i., alla società Eppendorf S.r.l., con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf per una spesa di euro 8.119,68 IVA esclusa;

- affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 6617631 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Eppendorf S.r.l, con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, abilitato al Bando "Beni" nella categoria di abilitazione "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio" la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf, per una spesa effettiva di euro 8.119,68 IVA esclusa;

- prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta

dall’impresa di cui all’art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per l’esecuzione della presente fornitura, sono compresi nell’offerta;

- non dover redigere il DUVRI in quanto trattandosi di una mera fornitura non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.Lgs n. 106/2009;

- nominare, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dott.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, che assume il compito di dirigere le fasi si programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in attuazione del principio di risultato;

- stabilire che, ai sensi dell’art. 114, com. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il RUP Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avendo le competenze tecniche ed avvalendosi del funzionario tecnico Dr. Francesco Mugnai in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

- identificare, ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto e nella Lista di fornitura allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

- approvare lo schema di documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D. (trattativa diretta) n. 6617631 predisposta dalla stazione appaltante, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

- procedere ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Eppendorf S.r.l, con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf ;

- stabilire che il contratto per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula sarà sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante, come specificato all’art. 18 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., in particolare l’Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)”.

Vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”.

Vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”.

Vista la D.G.R. n. 1-2209 del 09/02/2026 “Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria”.

Vista la Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 e disposizioni finanziarie”.

Vista la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 - Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie."

Stabilito che la spesa complessiva (di natura ricorrente) di euro 9.906,01, IVA inclusa, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf trova copertura finanziaria:

- per euro 5.060,52 nei limiti delle risorse fresche statali iscritte in competenza 2026, con la Prenotazione n. 5421/2026 di euro 171.073,37 sul capitolo di spesa 136066/2026 (Missione 16 - Programma 1603) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026, utilizzata fino alla concorrenza di euro 68.927,88 e con una disponibilità finanziaria residua di euro 102.145,49;
- per euro 4.845,49 nei limiti delle risorse fresche regionali iscritte in competenza 2026, sul capitolo di spesa 142574/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità -2026

Vista la comunicazione AOO A1700A, Prot. n. 00002987 del 12/02/2026 del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo che autorizza, altresì, il Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Dott.ssa Luisa Ricci, ad adottare, nell’esercizio finanziario in corso, provvedimenti di impegno nei limiti della disponibilità ad impegnare in competenza 2026 sul capitolo di parte corrente statale 136066 (Missione 16 - Programma 1603) e sul capitolo di parte corrente regionale 142574 (Missione 16 - Programma 1601)del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026.

Ritenuto pertanto di ridurre di euro 5.060,52 la Prenotazione n. 5421/2026 sul capitolo di spesa 136066/2026 e contestualmente impegnare euro 5.060,52 (di cui euro 912,55 IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 136066/2026 (Missione 16 - Programma 1603) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026, in favore della società Eppendorf S.r.l (cod. soggetto 104690), con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf;
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2026 euro 5.060,52.
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto, altresì, di impegnare euro 4.845,49 (di cui euro 873,78 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 in favore dell’operatore economico Eppendorf S.r.l (cod. soggetto 104690), con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf;
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2026 euro 4.845,49.
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4.2) e che le suddette obbligazioni saranno esigibili nell'esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Stabilito che le liquidazioni:
- di euro 5.060,52 sul capitolo di spesa 136066/2026;
- di euro 4.845,49 sul capitolo di spesa 142574/2026;
in favore dell'operatore economico Eppendorf Italia S.r.l. saranno effettuate nell'esercizio finanziario 2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a regolare esecuzione della fornitura, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Stabilito che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa sul capitoli di spesa 136066/2026 e 142574/2026, in favore dell'operatore economico Eppendorf S.r.l., saranno compatibili con il relativo stanziamento di cassa dell'esercizio 2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e con le regole di finanza pubblica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 56 del Decreto legislativo 118/2011 e della lettera e) dell'articolo 28 del Regolamento regionale n. 9/2021.

Preso atto che la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf rientra nel Programma "IT-PHYTPRO 2025-2027" di cui alla GRANT AGREEMENT -Project 101195405 — IT-PHYTPRO 2025-2027 del 21.02.2025.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico al PROGRAMMA "Phytosanitary Programme 2025-2027 in Italy- Project 101195405 -IT-PHYTPRO 2025-2027" di cui alla GRANT AGREEMENT -Project 101195405 — IT-PHYTPRO 2025-2027 è stato attribuito, dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il CUP (codice univoco progetto) n. C59I25001180007.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato Fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. BD65DC965E.

Tutto ciò considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione";

- D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
- D.Lgs. n. 209/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026- 2028 , ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021,convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".;
- Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).;
- Dato atto altresì che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. 33/2013.;
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.;
- Attestata inoltre l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di individuare quale operatore economico la società Eppendorf S.r.l. - P.IVA e C.F. 10767630154 – con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano, abilitato all’iniziativa “Beni” nella categoria di abilitazione “Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio” , in quanto casa madre produttrice dei consumabili specifici per le micropipette Eppendorf in dotazione al laboratorio Fitosanitario *;*

2. di approvare l'offerta economica di euro 8.119,68, IVA esclusa, presentata dall’operatore economico Eppendorf S.r.l., con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per la Fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf al termine della trattativa diretta n. 6617631 con utilizzo del MEPA;

3. di aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36 del 2023 e s.m.i., alla società Eppendorf S.r.l, con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per

la Fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf per una spesa di euro 8.119,68 IVA esclusa;

4. di affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 6617631 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Eppendorf S.r.l, con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, abilitato al Bando "Beni" nella categoria di abilitazione "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio", la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf, per una spesa effettiva di euro 8.119,68 IVA esclusa;

5. di prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per l'esecuzione della presente fornitura, sono compresi nell'offerta;

6. di non dover redigere il DUVRI in quanto trattandosi di una mera fornitura non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.Lgs n. 106/2009;

7. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dott.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, che assume il compito di dirigere le fasi si programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in attuazione del principio di risultato;

8. di stabilire che, ai sensi dell'art. 114, com. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il RUP Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avendo le competenze tecniche ed avvalendosi del funzionario tecnico Dott. Francesco Mugnai in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

9. di identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto e nella Lista di fornitura allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

10. di approvare lo schema di documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D. (trattativa diretta) n. 6617631 predisposta dalla stazione appaltante, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

11. di procedere ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Eppendorf S.r.l., con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf;

12. di stabilire che il contratto per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula sarà sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante, come specificato all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

13. di ridurre di euro 5.060,52 la Prenotazione n. 5421/2026 sul capitolo di spesa 136066/2026 e contestualmente impegnare euro 5.060,52 (di cui euro 912,55 IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 136066/2026 (Missione 16 - Programma 1603) del Bilancio finanziario gestionale 2026-

2028 - annualità 2026, in favore della società Eppendorf S.r.l. (cod. soggetto 104690), con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf.
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 euro 5.060,52.
La transazione elementare è rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

14. di dare atto che la spesa di euro 5.060,52, che si impegna con il presente provvedimento e destinata al finanziamento delle attività di protezione delle piante e delle emergenze fitosanitarie, di cui al Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è finanziata dal Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti come segue:
Accertamento n. 2024/3393 di euro 266.772,37 - capitolo di entrata 24040/2024 - (ordinativo di incasso n. 34226 del 09/12/2024 di euro 266.772,37 con quietanza n. 28022 dell'11/12/2024).

15. di impegnare, altresì, euro 4.845,49 (di cui euro 873,78 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 in favore dell'operatore economico Eppendorf S.r.l. (cod. soggetto 104690), con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154, per la fornitura di puntali per micropipette e provette Eppendorf;
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 euro 4.845,49.
La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

16. di stabilire che le liquidazioni:
- di euro 5.060,52 sul capitolo di spesa 136066/2026;
- di euro 4.845,49 sul capitolo di spesa 142574/2026;
in favore dell'operatore economico Eppendorf Italia S.r.l. sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:
- **Beneficiario**: EPPENDORF S.r.l. – con sede legale in Via Privata Roberto Bracco, 6 - 20159 - Milano (MI) - P.IVA e C.F. 10767630154.
- **Importo**: euro 9.906,01, IVA inclusa, soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972
- **Modalità Individuazione Beneficiario**: Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo del Mepa.
- **Dirigente responsabile**: Dott. ssa Luisa Ricci

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice

Civile.
undefined

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Condizioni_particolari_di_contratto_puntali_e_provette_Eppendorf.pdf
2. Lista_fornitura__Puntali_e_Microprovette_Eppendorf__2026.pdf
3. Stipula_NG6617631.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Procedura di affidamento diretto mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di

"PUNTALI E PROVETTE EPPENDORF"

Condizioni particolari di fornitura TD n. 6617631

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore contraente sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Beni" nella categoria di abilitazione "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio - CPV 38437110-1 Punte di pipette" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.**

Fornitura che rientra nel Programma IT-PHYTPRO 2025-2027 di cui alla" GRANT AGREEMENT -Project 101195405 — IT-PHYTPRO 2025-2027 del 21.02.2025"

CUP: C59I25001180007

CIG: da acquisire da parte della S.A. e visibile nel corso della procedura;

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
ART. 3	GARANZIE
ART. 4	VERIFICA DEI REQUISITI
ART. 5	CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
ART. 6	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 7	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
ART. 8	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 9	PENALI
ART. 10	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 11	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 12	RISERVATEZZA
ART. 13	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
ART. 14	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
ART. 15	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI
ART. 16	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 17	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- *ALLEGATO A "Lista di fornitura puntali e provette Eppendorf";*

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011.4322917 fax. 011.4323710 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it.)
- E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico di progetto) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
- I funzionari istruttori per la procedura in oggetto sono:
 - Gabriella Galeotti (tel. 011.432.3733 e-mail: gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)
 - Dott.ssa Federica Anastasi.(tel. 011.432.5301 e-mail: federica.anastasi@regione.piemonte.it)
- I referenti tecnici della presente procedura sono:
 - la Dr.ssa Giulia Molinatto (tel 011-432.4528 e-mail giulia.molinatto@regione.piemonte.it)
 - il Dott. Francesco Mugnai (Tel. 011-432.5331 e-mail francesco.mugnai@regione.piemonte.it);

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 17 com.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art.50 com.1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. espletata mediante TD sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a.,è l'affidamento della fornitura **di *puntali e provette Eppendorf.***

Importo presunto fornitura IVA esclusa:

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Lotto Unico	**CPV Prevalente**	**Importo presunto fornitura al netto IVA**
Fornitura di *puntali e provette Eppendorf*	38437110-1 Punte di pipette	9.113,00 euro

I prodotti offerti devono essere conformi alle caratteristiche descritte nella lista di fornitura allegate che fa parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura:

- *ALLEGATO A "Lista di fornitura puntali e provette Eppendorf";*

I prodotti offerti:

a devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;

b devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;

c qualora nella descrizione del prodotto richiesto dalla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia menzionato un confezionamento, questo è da intendersi non vincolante con le seguenti prescrizioni **a pena di esclusione:**

- Qualora sia riportato nella tabella il confezionamento richiesto questo è da intendersi come confezionamento massimo che il fornitore deve offrire.
- Qualora il confezionamento primario sia richiesto *"confezionato singolarmente"* questo è da intendersi vincolante.
- Per ogni sede di consegna dovranno essere consegnate confezioni integre; nelle confezioni dovranno essere rispettate tutte le indicazioni previste dalle condizioni di fornitura e dalla normativa in vigore.
- Il numero di confezioni dovrà essere idoneo a coprire il fabbisogno richiesto dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici in unità di misura anche qualora, a seguito del confezionamento offerto, il numero di confezioni da offrire comportasse la fornitura di una quantità superiore del fabbisogno indicato dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici.

d Il prezzo unitario è da intendersi come prezzo all'unità di misura considerata.

Trattandosi di mera fornitura per il presente appalto non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti. L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ,previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, come indicato dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva inoltre il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui l' offerta presentata venga ritenuta non idonea;

L'Offerente dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente:

- le presenti "Condizioni Particolari di Contratto";

- il "Dettaglio economico", redatto secondo il modello predisposto dall'operatore economico e caricato sul portale, con l'indicazione:
 - dei prezzi unitari e complessivi per ciascun articolo
 - **dello sconto applicato in sostituzione della garanzia definitiva**
 - di eventuali voci di costo dovute alla consegna del materiale
 - di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 c. 9 del Codice)

Il totale dell'intera fornitura indicato nell'offerta economica di sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle voci complessive e singole riportate nel "Dettaglio economico";

- il DGUE nei formati:
 - **xml compilato ma non firmato**
 - **.pdf sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante.**

- Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari

- Patto integrità contratti pubblici della Regione Piemonte

- Consenso FVOE

Qualora nella compilazione del dettaglio economico i codici prodotto presentassero errori materiali di trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell'articolo in esame) non si procederà all'esclusione dell'offerta. L'offerente avrà la possibilità di comunicare il codice prodotto corretto rimanendo inalterati gli altri elementi dell'offerta.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema da parte della Stazione appaltante del documento di stipula prodotto e firmato digitalmente; l'Operatore Economico riceverà notifica dell'operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento di stipula. Tale documento di stipula verrà inviato o attraverso il portale Mepa nella sezione comunicazioni o extra-Sistema a mezzo PEC.

ART. 3 - GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e considerato il valore limitato della fornitura da erogare, l'operatore economico invitato è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel Dettaglio Economico.

ART. 4 - VERIFICA DEI REQUISITI

Verificata l'offerta presentata dall'operatore economico, la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., stabilisce che in ordine alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto di importo inferiore a 40.000 euro è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario.

La stazione appaltante però potrà verificare le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, così come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte "Modalità per la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici)" prot. n. 28980 /A1000A del 19/06/2025.

Nel caso in cui l'operatore economico fosse sorteggiato per il controllo dei requisiti, dovrà autorizzare la stazione appaltante all'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), istituito presso l'ANAC. L'Art. 24 comma 1) del Codice indica che «Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce».

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. A tale scopo l'operatore economico dovrà registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0).

ART. 5 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.
Sono a carico del fornitore contraente

a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici indicate nel successivo art. 5 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede tecniche di ciascun prodotto e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

ART. 6- CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il fornitore contraente dovrà provvedere alla consegna della fornitura nella sede stabilita dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro e non oltre i 15 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema ed invio del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante).
La sede di consegna e relative quantità sono indicate nella lista di fornitura e verranno confermate in sede di ordinazione.

Le consegne dovranno essere effettuate presso la seguente sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici.

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Da Lunedì a Giovedì	Orario Apertura Venerdì
TORINO	Via Livorno, 60 c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 17.30	9:00-12:30

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che dovrà contenere:

- il numero TD;
- il numero di CIG;

- il numero di CUP
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità.

Il ritiro da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non solleva il fornitore contraente da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore contraente presso la sede stabilita dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, negli orari giornalieri indicati nella tabella riportata nel presente articolo.

ART. 7 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna della fornitura verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi, verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore contraente dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte del punto ordinante che potrebbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo del bene.

Ai sensi dell'art. 116, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC)., in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 30 giorni dall'effettiva consegna dei beni, verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, ed entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di regolare esecuzione.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del fornitore contraente a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del Fornitore contraente.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore contraente, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 8 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

l fornitori contraenti dovranno emettere fattura che dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il codice C.U.P. (Codice Unico di Progetto)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero di TD;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della fornitura;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".
- il dettaglio del costo di ogni singola voce;

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1.**

Indipendentemente dalla sede di consegna, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 9 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 6 delle presenti condizioni particolari di fornitura, Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 6 delle presenti condizioni particolari di fornitura sarà considerata "mancata consegna".

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 7 delle presenti condizioni particolari di fornitura senza che il Fornitore abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dal Fornitore contraente per iscritto tramite PEC. Il Fornitore contraente, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.
Oltre le ipotesi di ritardi nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. In presenza di penalità a carico del Fornitore, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterrà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 10 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Per quanto riguarda il recesso e la risoluzione contrattuale si fa riferimento agli art. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.
La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

a per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Fornitore contraente;
b per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
c per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
d qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
e l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.
Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

ART. 11 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore contraente inadempiente.
L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.
Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART 12- RISERVATEZZA

Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.
Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E DEL GDPR 2016/679

1. I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";

2. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente alla fornitura *di puntali e provette Eppendorf* per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

3. i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;

b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;

c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;

d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;

e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

5. il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

6. i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

7. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). i dati personali riferiti all'operatore economico riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte)

8. i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

9. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it :P.zza Piemonte,1 - 10127 - Torino;

10. il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegalo al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici pro-tempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

11. il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonchè CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;

12. l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART-14 - OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali

4. Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni

impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 15 – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per gli anni 2026-2028 approvato con DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 (consultabile al sito https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizionigenerali/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza) e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza:

1. misure di trattamento del rischio;
2. divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);
3. Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemontecosì come aggiornato e approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 - Appendice PIAO 2024-2026 "A.3 Le misure generali e speciali di trattamento del rischio e il Patto di integrità (schema)";
4. Codice di comportamento della Regione Piemonte.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Aggiudicatario comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 17- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'ART. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679" , fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

Per Accettazione il Fornitore Contraente
Firmato Digitalmente

REGIONE PIEMONTE

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
Laboratorio Fitosanitario

Lista di Fornitura e sedi di consegna
Puntali per pipette e provette Eppendorf

n.progr.	Descrizione Articolo	Eventuale codice articolo	Unità di misura	Contenuto Confezione non vincolante ma preferibile	Quantità richiesta da Regione Piemonte **in unità di misura**	Torino
1	ep Dualfilter T.I.P.S.® epTIPS DualFilter 0,1-10 ul M	0030000927	Confezione	(10 racks × 96 puntali)	10	Via Livorno, 60 , c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO)
2	ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,5-20 ul	0030078527	Confezione	(10 racks × 96 puntali)	10	
3	ep Dualfilter T.I.P.S.® 2 – 100 µL, 53 mm	0030078543	Confezione	(10 racks × 96 puntali)	10	
4	ep Dualfilter T.I.P.S.® epTIPS DualFilter 50-1000 ul	0030078578	Confezione	(10 racks × 96 puntali)	12	
5	Eppendorf Safe-Lock® Tubes 1,5 mL incolore	0030120086	Confezione	2 sacchetti × 500 provette	5	
6	Eppendorf Safe-Lock® Tubes 2,0 mL incolore	0030120094	Confezione	Sacchetto da 1.000 provette	5	

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	6617631
Descrizione Trattativa	Oggetto della presente procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art.50 com.1 lett.b) del D.Lg...*vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it*
CIG	BD65DC965E
CUP	C59I25001180007
Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)	Non presente
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	REGIONE PIEMONTE

DATA DI GENERAZIONE 03/11/2026

Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome ufficio	FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO SCIENTIFICI
Telefono	+39 011 432 5301
Condice univoco ufficio	F7XJX1
Punto Ordinante	LUISA RICCI,
Firmatario del contratto di stipula	LUISA RICCI,

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	EPPENDORF
Codice Operatore Economico	10767630154
Codice Fiscale Operatore Economico	10767630154
Sede Legale	VIA Privata Roberto Bracco n. 6
Telefono	02554041
Posta Elettronica Certificata	commerciale.eppendorf@pec-mail.it
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	3599645
Offerta presentata il	15/10/2026

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	8119,68

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 15

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

▪ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.

▪ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

▪ Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

▪ Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

▪ Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

▪ Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

▪ Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE